



PROVINCIA DI COSENZA

Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Comune di Castrolibero (CS)
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – 632 – 393 - 274
sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

– ai sensi dell’art. 60, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. –

"CONSOLIDAMENTO DI UN VERSANTE IN FRANA SITO IN LOCALITÀ SANTA LUCIA (CIMITERO COMUNALE) CODICE INTERVENTO 18IR777/G1
Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. Delibera Cipe n.26/2016 - "FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno" - DGR 355/2017- DGR 3/2018, finanziamento €. 2.758.204,65, giusta convenzione di avvalimento Prot. n. 57 del 31/05/2018"

Ente Avvalso: Comune di CASTROLIBERO (CS)

CIG: 93441089D9 – CUP: J33B17000090001

Cod. Gara: 22SUA021

PREMESSA

In esecuzione della **Determinazione a contrarre n. 377 R.G. del 27/07/2022** dell’Area Tecnica del Comune di Castrolibero in qualità di *Ente Avvalso dell’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell’11/08/2014, giusta Convenzione di avvalimento Rep. n. 57 del 31/05/2018*, è indetta **procedura aperta**, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di **"CONSOLIDAMENTO DI UN VERSANTE IN FRANA SITO IN LOCALITÀ SANTA LUCIA (CIMITERO COMUNALE) CODICE INTERVENTO 18IR777/G1"**, con il **criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa** (art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e Linee Guida Anac n. 2, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, aggiornate al D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017 con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 424 del 2 maggio 2018).

La gara verrà espletata dalla SUA.CS della Provincia di Cosenza, avente sede legale in Cosenza alla Piazza XV Marzo, 1 – 87100, giusta **Convenzione** stipulata in data **31.07.2018**.

La procedura verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del Codice) in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>.

Il Bando/Disciplinare, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico.

Il Bando/Disciplinare di gara è pubblicato:

1. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^a Serie Speciale Contratti Pubblici n. 101 del 31/08/2022;
2. sul profilo del committente <https://www.comune.castrolibero.cs.it/>
3. sull'Osservatorio Regionale e Piattaforma ANAC;
4. sul portale istituzionale della Provincia all'indirizzo: <https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Ai fini del presente Bando/Disciplinare si intende per “**Codice**” il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “**Codice dei contratti pubblici**”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dalla Legge di conversione n. 55, 14 Giugno 2019 al D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, aggiornato e coordinato con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e la Legge 29 luglio 2021, n. 108, e per “**Regolamento**” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile; -
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità, una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti presenti nella sezione Informazioni e Manuali [[Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori](#) - [Guida per la presentazione di un'offerta telematica](#)].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione

sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.provincia.cs.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento indicato nel Menù Informazioni – Istruzioni e Manuali ([Portale gare d'appalto](#)|[Istruzioni e manuali](#) (provincia.cs.it)) che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- essere in possesso di una **firma digitale valida**, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta (legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di idonei poteri di firma) rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (**PEC**);
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (**SPID**) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- essere in possesso delle credenziali (**username e password**) di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile al menù "Area Riservata" del Portale cliccando sul link "Registrati";
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", reperibile nella sezione "Istruzioni e Manuali" del menù INFORMAZIONI del Portale;
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

Art. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 23, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii., con i contenuti ivi previsti, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 16/03/2022 e relativo decreto Commissariale n. 269/22 del 11/07/2022 di presa d'atto, comprensivo di tutti gli elaborati;
- 2) Bando/Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato Speciale d'Appalto,
- 4) Protocollo di legalità;
- 5) Modulistica di gara.

La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma all'indirizzo: <https://gare.provincia.cs.it> e sul sito internet: www.provincia.cs.it e www.comune.castrolibero.cs.it .

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; **avvengono attraverso la Piattaforma.**

Le comunicazioni relative: f) all'aggiudicazione definitiva; g) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; h) alla richiesta di offerta migliorativa; i) al sorteggio di cui al punto 18; j) richiesta di sopralluogo (non obbligatorio); k) eventuali rinnovi contrattuali **avvengono utilizzando un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato (Pec) ai sensi del Regolamento eIDAS.**

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo delle forme di comunicazione tramite PEC, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 3. DATI GENERALI

L'Amministrazione aggiudicatrice, in qualità di Ente Avvalso *dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014* è il Comune di Castrolibero (CS) Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici **con sede Legale in Via XX Settembre, 20 – 87040. Tel. 0984/858011 Fax: 0984/856565.**

e-mail: llpp@comune.castrolibero.cs.it; pec: areatecnica.castrolibero@asmepec.it;

web site: www.comune.castrolibero.cs.it .

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., è l'**Arch. Salvatore Mannarino**.

Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto ai sensi dell'art. 23, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii, è stato validato dal RUP, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in data 17/02/2022, a seguito di verifica effettuata sugli elaborati del progetto esecutivo in questione. Il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 16/03/2022, la cui presa d'atto da parte dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria, è avvenuta con Decreto n. 269/22 del 11/07/2022.

L'appalto è interamente finanziato con risorse del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. Delibera Cipe n.26/2016 - "FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno" - DGR 355/2017- DGR 3/2018.

Art. 4. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI, TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, CPV E ISTAT

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Castrolibero in località Santa Lucia presso il Cimitero Comunale.

I lavori riguardano il consolidamento del versante in frana e saranno realizzati secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati. Nello specifico il progetto mira a realizzare opere di riqualificazione strutturale, secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 e della relativa Circolare esplicativa n.7 del 21.01.2019.

L'importo complessivo dell'appalto è di **€. 1.939.410,74 oltre IVA come per legge**

(Euro unmilionenovecentotrentanovemilaquattrocentodieci/74) da corrispondere a misura per come descritto nella seguente tabella:

		SOGGETTI A RIBASSO	NON SOGGETTI A RIBASSO
1	Lavori a misura	€. 1.880.981,30	
1a	Di cui Costo manodopera	€. 246.837,46	
2	Costi sicurezza		€. 58.429,44
	Importo Lavori a Misura	€. 1.880.981,30	
	Costi della sicurezza	€. 58.429,44	
	Importo complessivo	€. 1.939.410,74	

Le categorie e gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, sono i seguenti:

CATEGORIE LAVORI:

<i>Categorie</i>	<i>Importo (*)</i>	<i>Classifica</i>	<i>%</i>	<i>Qualificazione Obbligatoria (SI/NO)</i>	<i>Prevalente/altra categoria</i>	<i>Subappaltabile (SI/NO)</i>	<i>Avvalimento (SI/NO)</i>
OS21	€ 829.980,07	III	42,80	SI	Prevalente	SI (**)	NO (***)
OG8	€ 790.647,54	III	40,77	SI	Scorporabile	SI (**)	SI
OG1	€ 318.783,13	II	16,44	SI	Scorporabile	SI (**)	SI
TOTALE	€ 1.939.410,74		100				

(*) *Comprensivo degli oneri per la sicurezza.*

(**) *Nel limite di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.*

(***) *Non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'articolo 89, comma 11 del Codice, essendo lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. Gli operatori economici che non siano in possesso della relativa qualificazione SOA dovranno obbligatoriamente costituire un R.T.I. di tipo verticale.*

È fatto salvo quanto ulteriormente prescritto al paragrafo 14 "Modalità di presentazione dell'offerta" del presente Bando/Disciplinare, in relazione all'obbligo, per ogni singolo Operatore economico, di indicare nella propria offerta gli ulteriori oneri per la sicurezza (da rischi specifici o aziendali), che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione dei lavori.

Il contratto sarà stipulato a "misura" e valutato con unico ribasso.

L'Ente si riserva la facoltà di **avvio anticipato del contratto**, ai sensi dell'art. 32 c. 13 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 50/16e ss.nn.ii., l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il termine per l'esecuzione dei lavori, così come stabilito in via convenzionale nel Capitolato Speciale d'Appalto è di **180 giorni** lavorativi naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori (come da cronoprogramma allegato).

CPV:

- 45262211-3 Lavori di infissione di pali
- 45240000-1 Lavori di costruzione per opere idrauliche

ISTAT: 078031

Art. 4.1 REVISIONE DEI PREZZI

Come disposto dall'art. 29 del Decreto Legge del 27/01/2022 n. 4, convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022, con modificazioni, " *in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al **cinque per cento** rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del*

*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il **cinque per cento** e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7".*

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Come descritto in premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la Piattaforma, il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, indicata all'art. 2, per potere presentare la propria Offerta.

Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Portale, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle **ore 12 del giorno 05/10/2022.**

La prima seduta di gara sarà celebrata il **giorno 10/10/2022 alle ore 10:00** al seguente indirizzo: Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza.

Ove dovessero permanere le misure di prevenzione attualmente disposte in relazione all'emergenza COVID-19, le sedute pubbliche si svolgeranno con accesso da remoto (attraverso collegamenti in conference call) e senza la presenza fisica degli operatori economici, che potranno seguire lo svolgimento delle medesime sedute esclusivamente attraverso il portale telematico della Provincia di Cosenza per la gestione delle gare.

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e si precisa che in caso di documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ciascun Operatore economico non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

Saranno esclusi dalla gara i Concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione della fornitura e delle attività specificate negli atti di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte espresse in modo indeterminato;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni delle lavorazioni.

Art. 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del Codice;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'articolo 45 del Codice nonché del presente bando di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice, nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo, purché non rivesta la

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo (RTI) non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nelle ipotesi di cui all'art. 48 del Codice ,ai fini della partecipazione non è indispensabile la costituzione con atto formale ma è sufficiente che nella domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. È espressamente richiesto che l'atto costitutivo, ovvero l'impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:

- a) l'indicazione dell'impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
- b) la suddivisione percentuale tra le associate/associande e componenti dei Consorzi ordinari degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della stessa, secondo le indicazioni dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010;
- c) ove sia previsto il ricorso al comma 5 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (impresa cooptata), tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d'impegno.

I consorzi stabili, di cui, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. È vietata l'associazione in partecipazione. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo è tenuto ad indicare, in sede di offerta, il consorziato esecutore, a quest'ultimo è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma , alla medesima gara.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;
- ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, la condizione di essersi avvalso dei piani individuali di emersione e che gli stessi non si siano conclusi;
- condizioni di partecipazione plurima di cui all'art. 48 c. 7 del d.lgs. n. 50/2016 (è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete).

I concorrenti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali nel prosieguo indicati, (a tal fine si mette a disposizione l'Allegato A.1 "Dichiarazioni amministrative/sostitutive di certificazioni").

Art. 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7.1. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui **all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm.ii..**

Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 **commi 1, lett. a), b), e), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) e) d) e) f) g) h) i) l) m)**, ed in particolare non trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione comprese quelle previste dalla normativa antimafia;

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Tutte le imprese partecipanti alla procedura, sia impresa singola che consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese, sia ausiliaria, in caso di avvalimento, devono, pena esclusione, accettare il Patto di Integrità, allegato al presente bando e presentato insieme all'offerta (**Allegato A.2 "Patto Integrità"**).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Patto di integrità**, allegato, costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

7.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Bando/Disciplinare.

7.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro tenuto dalla **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (lavori edili).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti soggettivi aggiuntivi per le Cooperative: iscrizione all'Albo delle Società cooperative istituito presso il Ministero per le attività produttive e del territorio tenuto tramite le Camere di Commercio.

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.

7.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ECONOMICA

b) possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all' art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente **OS21 Classifica III – OG8 Classifica III (scorporabile)- OG1 Classifica II (scorporabile)**.

Gli operatori economici legittimamente privi di attestazione SOA, ovvero stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, capo II del Regolamento, accertati, ai sensi dell'art. 45 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

La comprova del requisito è fornita mediante adeguata attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità. La Stazione appaltante procederà a verificare il possesso della predetta attestazione mediante consultazione della apposita banca dati ANAC.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme, nella misura di almeno il 60% dalla capogruppo e da ciascuna impresa mandante per almeno il 10%, fermo restando che l'intero raggruppamento deve possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto; in caso di consorzio, dal consorzio nel suo complesso.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2,lett. c) del Codice,dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 8. AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti per la partecipazione alla gara nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE debitamente compilato nelle parti pertinenti. Inoltre, deve rilasciare la dichiarazione di avvalimento, contenente l'obbligo verso il concorrente e

verso la Stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui il concorrente è carente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione nonché le correlate risorse strumentali ed umane.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla singola gara sia l'ausiliaria sia il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 9. SUBAPPALTO

Si applica la disciplina di cui all'art.105, come modificato dall'art. 49 del DL n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, ribadendo che, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente, pertanto, deve necessariamente eseguire in proprio le lavorazioni di cui alla categoria prevalente in misura pari o superiore al 50% delle lavorazioni stesse.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c), il concorrente indica all'atto dell'offerta, le parti di lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo: nel caso di ricorso al subappalto l'operatore economico deve sempre indicare nel DGUE, parte II, sezione D) o nella domanda di partecipazione alla gara (Mod. 1) le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del codice, l'affidatario prima dell'inizio della prestazione, dovrà comunicare alla stazione appaltante per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Qualora all'interno dei predetti sub-contratti che non sono subappalti, rientrino prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, il sub-contraente dovrà essere iscritto negli appositi elenchi (**white list**) di cui al comma 52 della citata legge 190/2012. Analogamente anche per il subappalti che hanno ad oggetto le attività di cui all'art 1 comma 53 della legge 190/2012, sarà richiesta idonea iscrizione nelle white list da parte del subappaltatore.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore e fatto obbligo di inserire, **a pena di nullità assoluta del contratto di**

subappalto e/o subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

I soggetti giuridici partecipanti alla presente procedura dovranno costituire, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara.

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto di maggiore importo, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice in tema di riduzioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui al primo periodo del comma 7, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la riduzione è riconosciuta secondo quanto indicato dall'Autorità con determinazione n. 44 del 27/09/2000 e deliberazione n. 408 del 06/12/2001:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, e di aggregazioni di imprese di rete con organo SA e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e predetta/e certificazione/e sia/siano posseduta/e dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La garanzia, **pena esclusione**, deve avere una validità non inferiore a **180** giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Sarà ritenuta valida la dicitura "validità di almeno 180 giorni e comunque non inferiore alla durata maggiore prevista dal bando di gara".

Ai sensi dell'art. 93, commi 5 e 6 del Codice, la garanzia deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la stessa su richiesta della stazione appaltante nel caso non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva e non sia stato ancora stipulato il contratto e prevedere espressamente (art. 93 co. 4 del Codice):

5. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del codice civile;

6. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
7. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, (comma così sostituito dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022) “La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.”

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-onlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per

il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

1. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
2. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, dello stesso Decreto, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e corredata da autentica notarile che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

- la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

Art. 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti sono tenuti al pagamento del contributo ANAC dell'importo di € 140,00 ai sensi dell'art. 2 della Delibera ANAC 29 dicembre 2020, n. 1121: *Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2021* (G.U. n. 37 del 13 febbraio 2021).

Il pagamento dovrà essere eseguito, **pena esclusione**, prima del termine di scadenza della gara.

Art. 12. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, D.Lgs. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC con la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti gli Operatori economici interessati devono registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it.

Nel caso in cui un Operatore economico non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione Appaltante provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l'acquisizione del PASSOE.

Art. 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- A. Busta A – Documentazione amministrativa;**
- B. Busta B – Offerta tecnica;**
- C. Busta C – Offerta economica.**

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e caricare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal paragrafo 5 "Modalità di partecipazione" del presente Disciplinare.

Art. 14. Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:

A. "Istanza di partecipazione" - Dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto riportato nell'"**Allegato A**", nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Istanza di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.p7m.

Si precisa che:

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

B. Dichiarazioni amministrative e sostitutive di certificazione, rese in conformità all'”Allegato A.1”, con le quali il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 80 del Codice comma 1, lettere a), b), b-bis, c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis, f-ter), g), h), i), l), m), né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001.

Tale documentazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del candidato o dal soggetto regolarmente munito dei poteri di firma;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazioni> ed essere sottoscritto con firma digitale.p7m.

Si specifica, inoltre, che il modello firmato digitalmente da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati nel paragrafo 1 del presente bando, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c) del Codice o dalla Rete d'Impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall'Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete.

Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 nonché quella di cui al co. 5 lett. l) del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati dall'art. 80, co.3, del Codice, oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. *(In un'ottica di semplificazione degli adempimenti imposti all'impresa partecipante alla gara ed in adesione all'interpretazione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 30 luglio 2014, il legale rappresentante dell'impresa può dichiarare altresì l'assenza delle condizioni ostative anche con riferimento ai direttori tecnici, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ai procuratori speciali della società muniti di potere di rappresentanza, ai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c., ai titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara);*

Qualora il legale rappresentante che sottoscrive le dichiarazioni sostitutive non voglia dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, anche per conto di tutti gli altri soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 80 del Codice, le dichiarazioni devono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, e di conseguenze sottoscritte digitalmente da ciascuno degli interessati.

C. Attestazione di qualificazione in copia autentica (anche mediante fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante) o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti o da costituirsi - **più dichiarazioni o attestazioni** (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti), rilasciata/e da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84 del Codice e della Parte II, Titolo III del Regolamento,

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_SOA> ed essere sottoscritto con firma digitale.p7m.

D. Dichiarazioni, conformi a quanto riportato nel “Documento di Gara Unico Europeo” (DGUE), concernenti informazioni sull'Operatore economico, nonché attestanti il possesso degli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 5 del presente Disciplinare, fatta salva l'osservanza delle ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto paragrafo. Si specifica che il modello DGUE, sottoscritto da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni sull'Operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.lgs. 50/2016 o dalla Rete d'Impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall'Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete.

Con riferimento alla parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive

l'offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta:

- I. in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- II. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- III. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- IV. in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE, precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GUUE.

A tale scopo, in particolare, nel campo “*Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, ...)*” andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.

Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta o cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla GUUE che devono essere menzionati nella parte II, lettera B.

N.B.: Tra i documenti allegati è disponibile la guida per la compilazione del DGUE in formato elettronico.

Il documento dovrà essere compilato digitalmente in formato XML (come da modello allegato sulla piattaforma di gara) ed inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

- E. Documento attestante la prestazione della garanzia per la partecipazione alla gara** di cui all'art 93 del Codice (e di cui al precedente paragrafo 11). Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art 93 comma 8 del Codice, deve essere obbligatoriamente allegato anche l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'art 103 del Codice.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, dovrà essere presentata copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice;

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impres, la cauzione deve riportare il nominativo di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Garanzia Provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale .p7m del contraente e del garante.

- F. Patto di integrità (Allegato C)** (art. 1, comma 17, della l. 190/2012).

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_PattoIntegrita> ed essere sottoscritto con firma digitale.p7m

Si precisa che il Patto di integrità deve essere reso:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impres di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici; - nel caso di avalimento, anche dall'impresa ausiliaria.

G. (eventuale) Dichiarazione di subappalto con la quale il concorrente indica espressamente le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 105, comma 4 lettera c) del Codice, intende eventualmente subappaltare o affidare a cottimo.

N.B. Si fa presente che qualora tale dichiarazione manchi del tutto, l'Amministrazione non autorizzerà richieste successive di subappalto.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Subappalto> ed essere sottoscritto con firma digitale.p7m.

H. Documentazione inerente eventuale **avvalimento**, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e punto 7 del presente disciplinare di gara. **(facsimile Allegati B-B-bis)**

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale.p7m.

I. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

Si precisa che, lo stesso qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, **a pena di esclusione dalla gara.**

Il documento potrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Passoe> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

J. Ricevuta di pagamento contributo ANAC di €.140,00

Il documento potrà essere inviato in formato.pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Contributo ANAC>

14.1 Documentazione a corredo

Il concorrente, inoltre, allega:

- a. copia di un documento d'identità del sottoscrittore (Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore). In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio è necessario allegare copia del documento di identità, non firmata digitalmente, del legale rappresentante di ogni impresa componente il raggruppamento o consorzio. **Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.**
- b. *(in caso di sottoscrizione del procuratore)* copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura";

14.2 INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA

Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

In caso di concorrenti riuniti, o che intendono riunirsi, la documentazione prescritta dal presente bando per l'impresa partecipante deve essere prodotta per ciascuna di esse anche dagli altri operatori, fatta eccezione della cauzione provvisoria.

In caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui agli art. 47 e 48 del codice, non ancora costituiti, l'offerta stessa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Dovranno essere specificate le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché la percentuale di quota di partecipazione degli stessi nel raggruppamento

Tutte le eventuali dichiarazioni/documentazioni di cui sopra, e, a seconda dei casi descritti nel seguito del presente paragrafo, dovranno essere inviate in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Partecipazione in forma associata> ed essere sottoscritte con firma digitale:

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

► atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

► dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

► mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

► dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

► atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

► dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

► dichiarazione presentata e sottoscritta digitalmente da ciascun operatore economico componente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

► dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

► dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; (o in alternativa)

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

N.B. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali verrà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti, in un qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice.

Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:

- *devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione;*

- *il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80 comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016);*

- *si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'art. 27, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008 e art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;*

- *si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016). Si precisa che a partire dal 1° marzo 2018: il comma 986 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha modificato tale cifra, dimezzandola e portandola pertanto ad un valore attuale pari a 5.000 euro;*

- *si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016).*

Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a. comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b. costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- c. comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'impresa dalla partecipazione alle gare;
- d. comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

Art. 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso la Commissione valutatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione dalla presente procedura.

Art. 16. BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti:

a) Relazione tecnica contenente la proposta tecnico-organizzativa, con specifico riferimento ai criteri e sub- criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto **18.2**, redatta con i contenuti indicati all'**art. 18**.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, nonché da tecnico progettista iscritto all'albo professionale di appartenenza.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_ Relazione Tecnica> ed essere sottoscritto con firma digitale. p7m.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal concorrente, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti da parte della Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara. L'Operatore economico deve inoltre dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

Tutta la documentazione contenuta nella Busta B deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il paragrafo 14.2 del presente Disciplinare).

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto la documentazione tecnica presentata in sede di gara quale offerta migliorativa, dovrà essere oggetto di progettazione esecutiva a firma di tecnico abilitato.

Art. 17. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica presentata sul portale mediante l'inserimento del ribasso offerto e upload del documento generato automaticamente dalla piattaforma e firmato digitalmente.

L'offerta, sottoposta ad imposta di bollo, dovrà contenere:

- a) il prezzo offerto in ribasso percentuale (%)** rispetto all'importo posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

- b) La **stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle lavorazioni oggetto dell'appalto.
- c) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai precedenti punti.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_ Offerta Economica> ed essere sottoscritto con firma digitale.p7m.

Si precisa inoltre:

- ai fini dell'espletamento della gara, si applicherà il disposto di cui all'articolo 95, commi 2 e seguenti del D.Lgs. 50/2016;
- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- non sono ammesse offerte a rialzo;
- in caso di discordanza tra il valore riportato a Sistema e quello indicato nel modulo di offerta, firmato digitalmente, prevarrà quello indicato in quest'ultimo;
- ai sensi dell'articolo 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, l'Operatore economico dovrà quantificare a pena di esclusione i costi per la sicurezza aziendale.

L'Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Nella Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto in oggetto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del relativo contratto.

Art. 18. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

18.1. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo attribuibile
OFFERTA TECNICA	85
OFFERTA ECONOMICA	15
TOTALE	100

18.2 CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA - MASSIMO PUNTI 85/100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

L'offerta tecnica qualitativa è valutata fino a massimo di punti 85/100

La busta “**B-Offerta tecnica**”, a **pena di esclusione dalla gara**, dovrà contenere l'offerta tecnica suddivisa secondo i criteri e sub-criteri riportati nella **Tabella Criteri**, di seguito riportata, che concorrono all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa, onde consentire alla Commissione giudicatrice una adeguata valutazione della fattibilità della proposta, la valutazione dei vantaggi da essa deducibili, mediante il raffronto tra la proposta tecnica ed il progetto esecutivo.

L'offerta tecnica dovrà contenere tutti gli elaborati e ogni documentazione tecnica necessaria per qualificare la proposta in tutti i suoi aspetti. Le relazioni suddivise secondo i criteri e sub-criteri non dovranno superare le 10 facciate o pagine di carta in formato A4 (max 5 fogli) e carattere 10 per ogni sub-criterio, esclusa la copertina.

Gli elaborati grafici descrittivi, suddivisi secondo i criteri e sub-criteri di cui alla Tabella non dovranno superare le 3 facciate o pagine di carta in formato A3 (max 4 fogli) per ogni sub-criterio, esclusa la copertina.

E' richiesto computo metrico NON ESTIMATIVO suddiviso per criteri e sub criteri come indicati in Tabella L'offerta tecnica, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà essere firmata o siglata su ciascun foglio dal concorrente.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione dalla gara**, non dovrà contenere alcuna indicazione relativa all'offerta economica ed ai tempi di esecuzione delle opere. In sintesi non potrà contenere alcun riferimento agli altri elementi di valutazione di natura quantitativa dell'offerta.

Le proposte migliorative, ai sensi dell'art. 95, comma 14 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. dovranno essere connesse funzionalmente al progetto esecutivo posto a base d'asta. La Commissione di gara non attribuirà alcun punteggio per le offerte di opere aggiuntive non connesse funzionalmente al progetto.

TABELLA CRITERI

CRITERI		SUB CRITERI	PESO	PUNTI
1	Interventi integrativi finalizzati al miglioramento delle soluzioni tecniche e tecnologiche.	Proposte migliorative, in merito alla funzionalità geotecnica delle opere presenti all'interno del cimitero attraverso l'utilizzo di migliori soluzioni tecnologiche e all'impiego di materiali atti a garantire una maggiore durabilità e manutenibilità. Saranno valutati anche interventi per il ripristino del livellamento delle strutture di fondazione delle cappelle interessate da rotazione a seguito di dissesto.	30	30
2	Interventi migliorativi per minimizzare l'impatto ambientale	Soluzioni migliorative per la mitigazione e minimizzazione degli impatti ambientali derivanti sia dalle attività di cantiere (esecuzione degli scavi, gestione materiali di scavo) sia quella post intervento riguardanti la sistemazione orografica ed arborea delle aree sottoposte ad intervento, ivi comprese eventuali migliorie delle caratteristiche della recinzione dell'area cimiteriale.	15	15
3	Interventi utili a migliorare la regimazione delle acque e le	Soluzioni migliorative per la regimazione delle acque e le	15	15

	pavimentazioni	pavimentazioni dei percorsi pedonali		
4	Organizzazione del cantiere, modalità esecutive, qualificazione del personale, attestazioni e certificazioni aziendali, compensazioni ambientali.	Proposte migliorative inerenti l'organizzazione del cantiere con indicazione della manodopera, dei mezzi e delle modalità esecutive Oltre alla regolamentazione del traffico carrabile/pedonale e gestione dello stesso, riduzione del disagio per i visitatori.	5	5
5	Miglioramento della funzionalità dei sottoservizi	Soluzioni migliorative dei sottoservizi esistenti interessati da scavi, quali l'impianto di illuminazione cimiteriale. Saranno valutati interventi sul miglioramento delle caratteristiche dell'impianto elettrico posto sotto il livello del pavimento esterno (tubazioni, pozzetti etc.) e revisione dei corpi illuminanti e relativi supporti con riguardo alla durabilità ed efficienza energetica.	20	20
TOTALE OFFERTA TECNICA				PUNTI 85

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà sulla base dei punteggi acquisiti da ciascuna offerta presentata, nell'ambito dei sub-criteri e relativi pesi riportati nella tabella precedente. I coefficienti attraverso i quali si procederà all'assegnazione dei punteggi, saranno determinati sulla media dei coefficienti, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno) attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, sarà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti, sulla base dei seguenti giudizi motivazionali:

a) Giudizio di inidoneità/insufficienza (coefficiente da **0** a **0,5**): Proposte e soluzioni assenti - incomplete - inadeguate - controproducenti - non utili - inattuabili - non attinenti ai lavori in fase di affidamento - indeterminate, non misurabili, inidonee e/o riscontrabili.

b) Giudizio sufficiente (coefficiente da **0,51** a **0,7**): Proposte e soluzioni sostanzialmente complete - adeguate - attinenti al lavoro in fase di affidamento, attuabili e utili - sufficientemente determinate per quanto riguarda qualità e modalità esecutive - verificabili - qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto, complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del lavoro e il perseguimento delle finalità cui il lavoro è destinato.

c) Giudizio buono (coefficiente da **0,71** a **0,9**): Proposte e soluzioni precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda qualità e modalità esecutive, bene illustrate - redatte ove necessario, sotto forma di piani e programmi con schematizzazioni - realizzabili - misurabili - recanti l'indicazione degli strumenti idonei a consentire al Comune autonomi controlli sul rispetto degli impegni presi nel corso della fase di espletamento del lavoro - con contenuti innovativi - qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto in grado, quindi, di soddisfare tutte le esigenze ordinarie e, di massima, straordinarie - imprevedibili e finalità del lavoro, con apprezzabili garanzie di qualità ed efficienza.

d) Giudizio ottimo (coefficiente da **0,91** a **1,00**): Proposte e soluzioni eccellenti - idonee, per qualità e quantità, ad innovare, elevare e qualificare sensibilmente gli standard rispetto a quanto richiesto - in grado di far conseguire, sia per quantità che per qualità, che in termini di efficienza ed efficacia, finalità ulteriori rispetto a quelle cui il lavoro è destinato.

Il punteggio raggiunto sarà calcolato con la seguente formula:

$$P_{On} = \sum n_i [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$V_{(a)i}$ è il coefficiente della prestazione del criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

P_{on} è il punteggio dell'offerta -iesima

W_i è il peso o punteggio attribuito al requisito (i)

Σ_{ni} è la sommatoria sul numero totale dei requisiti (i)

Il punteggio P_{On} acquisibile da ogni Concorrente partecipante per questa valutazione sarà quindi $0 \leq P_{On} \leq 85$.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA - MASSIMO PUNTI 15/100.

Per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa, riferiti al prezzo offerto, il punteggio sarà calcolato il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato, applicando la seguente formula:

Formula "bilineare"

C_i (per $A_i \leq A$ soglia) = $X (A_i / A$ soglia)

C_i (per $A_i > A$ soglia) = $X + (1,00 - X) [(A_i - A$ soglia) / (A max – A soglia)]

dove:

C_i = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo*

A_i = *ribasso percentuale del concorrente i-esimo*

A **soglia** = *media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti*

$X = 0,80$

A **max** = *valore del ribasso più conveniente*

18.4 CALCOLO FINALE

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio dato dalla somma del punteggio ottenuto con l'offerta tecnico qualitativa e quello ottenuto con l'offerta economica attraverso l'applicazione del **metodo aggregativo compensatore**.

A parità di punteggio sarà preferita la Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area qualità; in caso di parità di punteggio nell'area qualità si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta solo un'offerta valida, ai sensi di legge e congrua alle richieste dell'Amministrazione.

All'Amministrazione è comunque riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare i lavori in presenza di offerte ritenute non convenienti.

Art. 19. COMMISSIONE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Lo svolgimento della procedura di gara avverrà ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. in modalità telematica.

La Commissione di gara verrà nominata dal dirigente della SUA.CS, così per come previsto dalla normativa vigente e dal regolamento di funzionamento della SUA.CS.

I commissari, diversi dal Presidente, non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

Risulterà aggiudicatario della gara il Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, individuate ai sensi dell'articolo 97, commi 3 e 6, ultima parte, D.Lgs. 50/2016.

Il Comune si riserva la facoltà: (i) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, (iii) di sospendere, revocare, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, (iv) di annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara.

In caso di ex aequo di due o più offerte, si procederà all'aggiudicazione della gara in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'Offerta Tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica dovessero risultare uguali si procederà all'aggiudicazione della gara mediante sorteggio.

Le offerte risultate anormalmente basse vengono sottoposte a verifica ai sensi dell'articolo 97, commi 1 e 4 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016. All'esito del procedimento di verifica, Il RUP del Comune dichiara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. In sede di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, l'operatore economico deve altresì dichiarare quali tra le informazioni inerenti all'offerta presentata, fornite a tale scopo, costituiscano segreti tecnici e commerciali e, pertanto, coperte da riservatezza ai sensi dell'articolo 53, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 17.

Art. 20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante (il Comune) procede a:

1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass.

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. art. 97, comma 5, lett. d).

L'Ente appaltante (Comune), previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma

5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti di subappalto di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, laddove ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio dei lavori.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti di subappalto di cui all'art. 105, comma di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Sarà a cura dell'Appaltatore, prima della stipula del Contratto di appalto, la redazione di tutti gli elaborati necessari atti a rendere esecutiva la proposta migliorativa, tale da consentirne il controllo all'Ente Appaltante, per tramite la direzione lavori.

Come già enunciato al punto 3 del presente disciplinare di gara, è prevista la possibilità della consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora la loro esecuzione anticipata sia necessaria al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza dell'edificio.

Art. 21. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di in-casso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine l'Appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'Appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi.

Art. 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali inerenti al procedimento instaurato da questo bando saranno trattati, ai sensi degli artt. 5 e 13 del Reg. (UE) 2016/679, e pertanto, il trattamento dei dati personali risponderà ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e sarà finalizzato esclusivamente all'espletamento della presente procedura, e quindi per fini di natura istituzionale, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti strettamente necessari per perseguire tali finalità. Il trattamento dei dati forniti e/o comunque raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

I dati personali saranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di

cui all'art. 7 del citato Reg. (UE) 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è il del Comune, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore.

Art. 23.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il RUP, nominato con deliberazione di G.C. n. 56 del 03.05.2019, è l'Arch. **Salvatore Mannarino**, i cui riferimenti sono indicati in premessa.

Art. 24.ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

Organo competente per tutte le questioni relative la procedura di gara e le procedure di ricorso è il Foro di Cosenza.

Art. 25.ACCESO GLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016, l'accesso agli atti è differito:

- A) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- B) in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
- C) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Castrolibero,/...../.....

Il Rup
f.to arch. Salvatore Mannarino
(firmato digitalmente)